

Concorso
**AMBITI
TERRITORIALI
SOCIALI 2025**

CONFORME AL
BANDO

- Materie comuni (25 quiz)
- Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale (8 quiz)
- Quesiti situazionali (7 quiz)
- Materie specifiche (20 quiz)

873

**Funzionari
Amministrativi**

MANUALE di TEORIA e QUIZ

per la preparazione al concorso

- committenza qualificate (lett. c);
- effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o da soggetti aggregatori (*"con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento"*) (lett. d);
- In sede di esecuzione, provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza qualificata o della stazione appaltante qualificata affidante (lett. e).

► 6.3. Disciplina del MEPA

Il **MEPA** è uno degli **strumenti di Acquisto e Negoziazione**, previsti dal Sistema di *eProcurement* della Pubblica Amministrazione, attraverso il quale le Stazioni Appaltanti possono effettuare **acquisti di valore inferiore alle soglie** previste dal Codice dei Contratti Pubblici, secondo le procedure di cui al codice dei contratti pubblici, alle presenti Regole ed agli altri Documenti del MEPA.

Il MEPA consente **acquisti telematici** mediante procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni del Codice. Le presenti Regole si applicano al MEPA salvo che non siano espressamente derogate dai singoli capitolati d'oneri.

A - Contenuto ed Efficacia del Catalogo dei Prodotti e dei Servizi - Dichiarazioni e garanzie degli Operatori Economici ammessi

Il **Catalogo di Prodotti o Servizi pubblicato** dall'Operatore Economico deve contenere tutti gli elementi essenziali per la conclusione del Contratto ed ha l'efficacia di un'offerta al pubblico rivolta alle Stazioni Appaltanti, dell'art. 1336 del codice civile. Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del Catalogo e fino alla data successiva alla sua modifica o eliminazione, come definita da ciascun Capitolato d'Oneri di Ammissione. L'Operatore Economico ammesso al MEPA si obbliga ad applicare alle Stazioni Appaltanti che ne facciano richiesta attraverso l'invio dell'Ordinativo di Acquisto a Catalogo, i prezzi e le condizioni presenti sul Catalogo fino alla data fissata da ciascun Capitolato d'Oneri successiva alla modifica o eliminazione del Catalogo dal Sito. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare: a) il **lotto minimo** di Prodotti o Servizi che possono essere ordinati; b) l'**Importo Minimo** di Consegna c) l'**area di consegna**; d) l'**eventuale Disponibilità Minima** Garantita di Prodotti o Servizi acquistabili. In ogni caso l'Operatore Economico non potrà sottoporre la validità o l'efficacia dell'offerta a vincoli o condizioni diverse da quelle espressamente previste dalle presenti Regole o dal Capitolato d'Oneri relativo al Prodotto o Servizio offerto a Catalogo. Gli eventuali allegati al Catalogo non potranno in ogni caso contenere disposizioni in contrasto con il contenuto del Catalogo e, in caso di discordanza, prevarrà il contenuto del Catalogo. L'Operatore Economico si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, in termini di Prodotti e Servizi e dei relativi prezzi offerti, avendo cura, tra l'altro, che i Prodotti e i Servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili. L'Operatore Economico garantisce di essere unico ed esclusivo proprietario dei Prodotti inseriti a Catalogo e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi. La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono che il Gestore del Sistema non può in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Prodotti e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dagli Operatori Economici alle Stazioni Appaltanti, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Prodotti, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel MEPA tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti.

B - Formazione e pubblicazione del Catalogo

Ogni Operatore Economico **pubblica il suo Catalogo** seguendo le istruzioni indicate nel Sito. Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dall'Operatore Economico può essere sottoposto ad un'attività di verifica formale e al processo di adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. "normalizzazione"). La stazione appaltante e l'Operatore Economico riconoscono ed accettano che il Gestore del Sistema si limita a pubblicare il Catalogo, le relative descrizioni e le informazioni fornite dall'Operatore Economico (inclusi eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola preventive verifiche, laddove non previste, di conformità del Catalogo alla Documentazione di procedura, né di correttezza, completezza o veridicità, sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano il Gestore del Sistema da qualunque responsabilità al riguardo.

di ultimazione dell'opera – e da quello **non ammesse**, in quanto comportanti **modifiche sostanziali**, che alterano considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro.

Disposizione di grande rilievo è il **nuovo art. 120, comma 1, lett. c), modificato dal Correttivo**, che provvede a indicare in modo tassativo, per le varianti in corso d'opera, le ipotesi di **modifiche rese necessarie da circostanze imprevedibili**, menzionando: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Inoltre, il **nuovo comma 7** prevede che non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera

Altra modifica in corso di esecuzione è costituita dalla c.d. **regola del quinto** secondo cui, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Detta regola del quinto (cosiddetto d'obbligo), già presente nel vecchio codice, assolve ad una duplice funzione: per un verso, limita il diritto potestativo della stazione appaltante di apportare modifiche al contratto; per altro verso, predetermina il contenuto della prestazione cui è tenuto l'appaltatore, nel senso che tale contenuto va riferito ad un importo che può oscillare tra i 4/5 ed i 6/5 dell'importo originariamente stabilito in contratto.

► 15.3.1. Revisione dei prezzi. Le novità del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e del D.l. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture)

Il **D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209** è intervenuto in particolare sulla regolamentazione delle **clausole di revisione dei prezzi**, di cui dall'art. 60 del codice, all'esito di un ampio confronto con gli operatori del settore attraverso l'istituzione di un apposito Tavolo Tecnico.

Il dibattito si è incentrato sull'individuazione di **nuovi indici sintetici** per misurare l'adeguamento dell'importo contrattuale e sul momento di riferimento per il calcolo della variazione (sia in aumento che in diminuzione). È stato deciso di mantenere il sistema delineato dal Codice, assicurando però la sua piena applicazione attraverso **criteri di calcolo semplificati**, grazie anche al supporto dell'ISTAT. Più nel dettaglio, l'art. 60 come riformulato dal **Correttivo Contratti Pubblici** prevede che:

1. *Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.*

2. *Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:*

a) *una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;*

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici [elaborati dall'ISTAT]:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Oltre alle modifiche dell'art. 60, è stato introdotto un nuovo **Allegato II.2-bis**, che stabilisce le **modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi**, anche sulla base dei pareri delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato e della Conferenza unificata. Detti pareri hanno sollecitato il Governo a "considerare le specifiche prestazioni affidate in subappalto o nei sub-contratti, per garantire che le condizioni di revisione siano coerenti con l'attività svolta dal sub-appaltatore o sub-contraente" e a "precisare la responsabilità dell'appaltatore riguardo l'attuazione di tale obbligo giuridico", oltre a prevedere che "siano le parti a stabilire la modalità di revisione dei prezzi applicabile ai contratti di subappalto".

Da ultimo, l'art. 9 del **D.l. 21 maggio 2025, n. 73 (c.d. Decreto Infrastrutture)**, richiede che per l'applicazione dell'art. 60 Codice dei contratti pubblici, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

- le **voci del quadro economico** di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'art. 5, co.2, All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023;
- risulti disponibile il 50% delle **risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziante annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. e), num. 6), dell'All. I.7 al codice di cui al d.lgs. 36/2023.

► 15.4. Proroga e rinnovo del contratto in corso di esecuzione

Anche la durata del contratto può essere modificata nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara sia stata prevista un'opzione di **proroga**. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e deve essere richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale **al RUP**, il quale decide sentito il direttore dei lavori (ovvero previo parere del Collegio consultivo Tecnico nei casi previsti), **entro trenta giorni** dal suo ricevimento.

Altro strumento di estensione della durata del contratto d'appalto è l'opzione di **rinnovo**, che ha efficacia temporale più lunga della proroga e non è motivato da carattere di urgenza, bensì rappresenta una mera facoltà per la stazione appaltante. A differenza della proroga, che consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il rinnovo, invece, scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto.

► 15.5. Vicende particolari in corso di esecuzione. Sospensione, risoluzione e recesso

Stipulato il contratto, e fatte salve le ipotesi in cui è possibile procedere a delle modifiche del programma contrattuale, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguirlo (ossia di realizzare i lavori, prestare i servizi ed effettuare le forniture) secondo i termini, le condizioni e le prescrizioni indicati in esso. È possibile, tuttavia, che non si giunga, per fatto o meno dell'appaltatore, ad una corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o che si verifichino delle **situazioni patologiche** tali da poter incidere sulla sua efficacia o (addirittura); ciò avviene nelle ipotesi di: **sospensione, risoluzione e recesso** del contratto.

A) Sospensione

La **sospensione dell'esecuzione** è disciplinata dall'art. 121 del **Nuovo Codice del 2023**, il quale riprende sostanzialmente l'art. 107 D.lgs 50 del 2016, procedendo però ad uno snellimento della norma, le cui disposizioni di dettaglio sono ora previste nell'**Allegato II.14** e inserendo, quale elemento di novità, la **previa acquisizione**, da parte del RUP, del **parere del Collegio consultivo tecnico** (ove costituito) in relazione alla proposta di sospensione di contratti per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee di cui all'art. 14 nelle ipotesi di cui ai co. 3 e 8.

La sospensione è disposta **per il tempo strettamente necessario** e, cessate le cause che ne hanno dato origine, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale (co. 4); è altresì previsto (co. 7) che, quando la sospensione supera il **quarto del tempo contrattuale complessivo**, il RUP ne dà avviso all'ANAC, la quale, in caso di mancata o tardiva comunicazione, può irrogare una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222, co.13.

Essa può, innanzitutto, essere disposta a cura del **Direttore dei Lavori** in tutti i casi in cui ricorrano **circostanze speciali, imprevedibili** al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; nel qual caso il Direttore dei lavori dovrà redigere (anzi, **compilare**) un **verbale di sospensione**, che deve essere trasmesso al RUP **entro 5 giorni** dalla sua redazione. Il RUP può, comunque, disporre la sospensione per **ragioni di necessità o di pubblico interesse**, ma detto provvedimento dovrà essere preceduto dal parere del **Collegio consultivo tecnico** (ove costituito) nelle ipotesi di cui ai co. 3 e 8, come sopra detto.

Il **Nuovo codice** prevede, altresì, l'ipotesi di **sospensione parziale** dell'esecuzione (co. 6), che si verifica quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per **cause imprevedibili o di forza maggiore**, circostanze che **impediscono parzialmente** il regolare svolgimento dei lavori: in tal caso,

di generi alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e per il pagamento delle bollette domestiche di luce e gas. Lo strumento che sostiene l'applicazione di queste misure è l'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, che ha la funzione di stabilire nella maniera più equa le risposte offerte ai bisogni dei cittadini per indirizzare correttamente gli interventi d'inclusione e di contrasto alla povertà, ed è alla base delle diverse agevolazioni gestite da Regioni e Comuni ed altri enti erogatori per l'accesso a prestazioni di diversa natura (mense scolastiche, nidi, residenze sanitarie assistenziali, etc.). Gli **interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale** vengono promossi e attuati da più soggetti che fanno capo a diversi livelli di governo (nazionali, regionali e locali). Questo assetto non agevola la lettura dei bisogni né la programmazione e la valutazione delle politiche. Per rendere più efficiente il sistema occorre far dialogare tra loro questi soggetti, integrando le informazioni esistenti nei diversi archivi e correlandole alle caratteristiche socio-demografiche delle persone esposte al rischio povertà ed esclusione sociale. È significativo, da questo punto di vista, il **progetto sperimentale avviato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con le Regioni, capofila la Regione Toscana, volto alla creazione del **Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati a contrastare povertà ed esclusione sociale (SIP)**. Il SIP si colloca nell'ambito del più ampio progetto di costruzione del Sistema Informativo sui Servizi Sociali (SISS), previsto dalla Legge 328/2000, che consente di identificare tutte le prestazioni in capo a un determinato nucleo familiare e quindi di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la gestione delle politiche sociali.

► 10.5. Il nuovo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026

Il **Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026** rappresenta uno strumento di programmazione triennale adottato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, incaricata ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 147/2017. Esso coordina l'utilizzo delle risorse derivanti dalla quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito con la Legge di bilancio 2016 (L. 208/2015). Il Piano ha l'obiettivo di garantire una progressiva attuazione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)**, individuando priorità di finanziamento, linee di intervento, flussi informativi e indicatori. Tale documento si colloca in un quadro normativo aggiornato, che include anche il Decreto-legge 48/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, in cui viene istituito il nuovo strumento dell'**Assegno di Inclusione (ADI)**. Il Piano valorizza il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), delinea l'architettura degli interventi legati all'ADI e integra i riferimenti agli strumenti del PNRR e del Programma Nazionale Inclusione 2021-2027. Le **priorità del triennio** includono: il rafforzamento del servizio sociale professionale, il potenziamento dei servizi per l'attuazione dell'ADI, l'accesso equo e diffuso ai diritti (residenza, domicilio, iscrizione anagrafica), e lo sviluppo di una rete di **Centri servizi per il contrasto alla povertà**. Sono previsti interventi specifici anche per la marginalità estrema, come housing first, misure per senza dimora, inclusione socio-lavorativa, accompagnamento individualizzato, e costruzione di percorsi personalizzati con valutazione multidimensionale. Il Piano prevede infine il consolidamento della governance multilivello, con un potenziamento degli **Uffici di Piano** e delle competenze professionali, e promuove la piena interoperabilità informatica tra i sistemi nazionali e territoriali.

11. La disciplina dell'accoglienza degli immigrati.

La produzione normativa in materia di accoglienza delle persone migranti ha avuto un tardivo impulso in Italia, quale Paese che ha visto un importante flusso di cittadini che è emigrato verso i Paesi nordeuropei o verso le Americhe. Secondo l'art. 10 c.3 della Costituzione italiana, "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge". In tal senso, i diritti degli stranieri e la materia di accoglienza degli stranieri regolati è attualmente disciplinata d.lgs. 286/1998 **Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero**. Il TU interviene nella regolarizzazione dei flussi migratori in adempimento alle norme di diritto nazionale e internazionale, tutela dei diritti umani, soggiorno e integrazione sul territorio, contrasto all'immigrazione clandestina.